



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. **027136** del **30 aprile 2021**

Rif. prot. n. _____ del _____

Oggetto: [ID VIP: 5823] Ministero dello Sviluppo Economico - Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) – Avvio della procedura di VAS – Fase di Scoping ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 – Avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare.

Ministero della Transazione Ecologica
Direzione Generale
per la Crescita Sostenibile e la qualità dello sviluppo
CRESS@PEC.minambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale
per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi
Energetici e Geominerari
dgisseg.dg@pec.mise.gov.it
dgisseg.div08@pec.mise.gov.it

In relazione a quanto in oggetto si acclude il Parere n. 106/2021 della Commissione Tecnico Scientifica istituita presso questo Assessorato; si precisa che detto Parere viene acquisito e fatto proprio dallo scrivente Assessorato del Territorio dell'Ambiente della Regione Siciliana, deve quindi intendersi quali "Osservazioni" nella procedura VAS di adozione ed approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI).

Il Funzionario Direttivo
Arch. Antonino Polizzi

Il Dirigente del Servizio I
Dott. Salvatore Di Martino

Allegato :
parere CTS n. 106/2021 del 28 aprile 2021



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Codice procedura: 1367

Classifica: ID_000_VIP5823

Autorità procedente: Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI
E GEOMINERARI

Procedimento: Procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) - Parere VAS Consultazione di cui all'art.
13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Fase di scoping)

OGGETTO: *[ID VIP: 5823] PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA
SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (PITESAI) - AVVIO DELLA
PROCEDURA DI VAS - FASE DI SCOPING AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 1 DEL D.LGS.152/2006. – AVVIO DELLA CONSULTAZIONE
SUL RAPPORTO PRELIMINARE*

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del
Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute nel Portale del Ministero per la
Transizione Ecologica (MITE) per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 106/2021 del 28/4/2021

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della
valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali
dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del
Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Pag. 1 di 46



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell’art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 con il quale è stato sostituito il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTE le Circolari DRU n. 1/2017, prot. 1924 del 03/02/2017 recante “Attivazione procedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e D.P.R. n. 23/2014 di competenza del Dipartimento Urbanistica”, e la Circolare n. 3/2017 DRU prot. n. 5221 del 22.03.2017 recante “Adempimenti amministrativi per le procedure relative alle pratiche sottoposte a VAS di competenza ratione materiae del DRU. Direttiva” ;

VISTI il D.A. n.295/Gab del 28 giugno 2019 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione ambientale dei progetti” – Allegato A che costituisce parte integrante dello stesso Decreto”;

VISTO il D.A. n. 53 del 27/02/2020 con il quale è stata approvata la *Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione ambientale di Piani e Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica)*” – Allegato B, che costituisce parte integrante del presente Decreto, ... resa pubblica alla pagina “Dati e Strumenti” “Guide” del Portale Ambientale.

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/03/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la nota prot. DRA n. 22416 del 14/04/2021, con la quale il Servizio 1 DRA ha trasmesso al Presidente e al Nucleo della CTS per le Valutazioni Ambientali “la nota prot. Mise.A00_ENR.REGISTRO



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

UFFICIALE.U.0006576.02-03-2021 (prot. DRA n. 12949 del 3 marzo 2021) del Ministero dello Sviluppo Economico (*autorità procedente*) con la quale viene comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) l'avvio della fase di consultazione del Rapporto preliminare (ex art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06) del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) compreso nell'ambito dei settori previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 152/06, comma 2, lettera a e b, che si concluderà entro 60 giorno a partire dalla data della predetta nota. La documentazione relativa al Rapporto preliminare è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della Transizione Ecologica all'indirizzo in detta nota riportato.”

VISTA la richiamata nota MISE prot. mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0006576.02-03-2021 acquisita al prot. DRA n.12949 DEL 03/03/21 che dando evidenza dell'avvio della fase di consultazione al RPA rassegna che “... con nota prot. uscita 15875 del 16/02/2021 (prot. ingresso MiSE n. 4771 pari data) (Allegato 2) la Direzione CreSS del MATTM ha comunicato a questa Direzione generale (quale proponente) la procedibilità dell'istanza in parola, esprimendo accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e sulla proposta dei tempi della consultazione su Rapporto Preliminare - fase di scoping pari a 60 giorni decorrenti a partire dall'invio della comunicazione ufficiale da parte dell'Autorità proponente a tutti gli SCA. Pertanto si comunica agli SCA in indirizzo l'avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare che si concluderà entro 60 gg. a partire dalla data della presente comunicazione. La documentazione relativa al Rapporto preliminare è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>. Tanto si comunica al fine di acquisire nel procedimento le eventuali osservazioni di Codesti Soggetti competenti in materia ambientale per le proprie competenze specifiche, che dovranno essere inviate al seguente indirizzo: cress@pec.minambiente.it. Si chiede, infine, di riportare nell'intestazione di eventuali note indirizzate alla Direzione CreSS del MATTM, il codice identificativo del procedimento amministrativo in oggetto: [ID:5823].”

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione presso il link: <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267> del portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della Transizione Ecologica

LETTI, in particolare, i documenti prodotti dall'Autorità Procedente (AP) pubblicati sul richiamato Portale del Ministero della Transizione Ecologica e consistente nei seguenti elaborati e archivi su formato digitale:

Documentazione depositata - fase di Scoping:

- 1) Rapporto Preliminare 01/02/2021
- 2) Allegato al Rapporto preliminare (All. 1)

CONSIDERATO che con riferimento al R.P.A. e agli Allegati e per i criteri dell'Allegato VI al TUA, si rileva e si osserva quanto segue:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

PREMESSO che nel RPA, in relazione alla proposta di **Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee - (PiTESAI)** in esame, per la normativa di riferimento:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- è stata richiamata la 28 febbraio 2020 n. 8 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, per la quale il PITESAI è diventato obbligatorio e che ha introdotto alcuni chiarimenti inerenti le procedure amministrative che il MiSE dovrà eventualmente applicare nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, specificando che “*nelle aree non compatibili è comunque ammessa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;

- che sono state richiamate le “*Principali norme nazionali di settore*” tra le quali pure:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Art.6, comma 17: “*Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale....omissis..*”

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.145 Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE

- è stata riportata la “*La zonazione delle aree marine aperte per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e i divieti ambientali*” all’interno della quale risultano individuate, per la Regione Siciliana, le seguenti Zone: (i) “*Zone marine aperte con la Legge n. 613/1967: ZONA C – Mare Tirreno meridionale, Canale di Sicilia, Mar Ionio meridionale. Si estende a nord nel mare Tirreno meridionale, tra la linea di costa siciliana e la linea isobata dei 200 metri; a ovest nel Canale di Sicilia tra la linea di costa siciliana, la linea isobata dei 200 metri e un tratto della linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA; a sud nel Canale di Sicilia tra la linea di costa siciliana, la linea isobata dei 200 m ed il “Modus vivendi” ” ITALIA-MALTA (linea provvisoria di rispetto tra le piattaforme continentali di Italia e Malta); a est nel Mare Ionio meridionale tra la linea di costa siciliana e la linea isobata dei 200 metri.*”

Fa parte della zona C anche il sottofondo marino adiacente l’isola di Lampedusa tra l’isobata dei 200 metri e la linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA. Con Decreto ministeriale del 27 dicembre 2012 la zona C è stata ampliata a sud est in una parte della piattaforma italiana continentale del mare Ionio meridionale e il meridiano 15°10’ (limite definito dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3/06/85) e da



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

archi di meridiano e parallelo internamente alla linea di delimitazione marina ITALIA-GRECIA. La competenza territoriale è della Sezione UNMIG di Napoli.

Divieti ambientali relativi alla zona C: Con la Legge 9 gennaio 1991 n. 9 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale” è vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque delle isole Egadi.

Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, è stata vietata la fascia di mare entro le dodici miglia nautiche dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette.

Con il Decreto ministeriale del 9 agosto 2013, la zona marina C è stata rimodulata, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., stralciando la fascia di divieto alle nuove istanze. Pertanto la zona C, che come istituita si estendeva per circa km² 46.390, è stata ridotta di circa il 30% e la superficie in cui è possibile presentare nuove istanze è di km² 32.720.

Nella zona C sono comprese anche due aree isolate delimitate dalla batimetrica dei 200 metri. Tali aree non sono state eliminate in applicazione dell’art. 19 della L.613/1967, in modo analogo a quanto fatto per le altre zone, in quanto le stesse, essendo confinanti con la contigua zona G, sono utilmente utilizzabili ai fini della presentazione di nuove istanze. ... Zone marine aperte con decreti ministeriali: ZONA G – Mare Tirreno meridionale e Canale di Sicilia La Zona G, istituita con Decreto Interministeriale 26 giugno 1981, è stata successivamente ampliata con Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008 e con Decreto Ministeriale 29 marzo 2010. E’ divisa in due settori: il settore nord, che si estende nel mare Tirreno meridionale e nel Canale di Sicilia, è delimitato a nord da archi di meridiano e parallelo, a sud ovest dalla linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA e a est dalla isobata dei 200 metri. Il settore sud, che si estende nel Canale di Sicilia, è stato successivamente ampliato con D.M. 29/03/2010 ed è delimitato a nord dalla isobata dei 200 metri, a ovest dalla linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA e a est da archi di meridiano e parallelo internamente alla linea mediana ITALIA-MALTA. Divieti ambientali relativi alla zona G: Con la Legge 9 gennaio 1991 n. 9 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale” è vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque delle isole Egadi.

Con il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, è vietata la fascia di mare entro le dodici miglia nautiche dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette.

Con il Decreto ministeriale del 9 agosto 2013, la zona marina G è stata rimodulata, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., stralciando la fascia di divieto alle nuove istanze. La zona G comprende comunque anche tre aree isolate delimitate dalla batimetrica dei 200 metri. Tali aree non sono state eliminate in applicazione in quanto le stesse, essendo confinanti con la contigua zona C, sono utilmente utilizzabili ai fini della presentazione di nuove istanze. Pertanto la zona G, che come istituita si estendeva per circa km² 36.220, è stata ridotta di circa il 30% e la superficie in cui è possibile presentare nuove istanze è di km² 25.520 (il 70% dell’area della zona marina). Competenza territoriale: UNMIG di Napoli.”



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

PRESO ATTO dei contenuti relativi al “Il Piano: genesi e indirizzi preliminari” in aderenza all’“Agenda 2030 ed ai relativi Obiettivi di Sostenibilità (SDGs), ... alle decisioni della Conferenza sul clima di Parigi (COP21) del 2015” e soprattutto con riferimento all’Obiettivo 7 dell’Agenda 2030 volta tra l’altro a “garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni; aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia; ... tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite; promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita...”, nonché agli obiettivi di decarbonizzazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Risultano richiamati l’Accordo di Parigi, il PNIEC con i suoi obiettivi quali: “- *Interventi di riconversione di impianti esistenti in bioraffinerie in coerenza con l’aumento di domanda interna di biocarburanti avanzati in modo da creare una filiera produttiva nazionale e dare impulso all’economia circolare; - il riutilizzo dei siti industriali mediante conversione a deposito o ad altri investimenti produttivi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali; - investimenti per aumentare la conversione dei prodotti pesanti delle lavorazioni delle raffinerie e ridurre la produzione di olio combustibile.*

ATTESO che nel RPA della proposta di PiTESAI risultano riportata la seguente definizione e richiamati i seguenti contenuti e le seguenti finalità, *ex lege*, della pianificazione in esame (e in relazione al criterio “aree idonee”): “uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile. ... individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse”.

CONSIDERATO che l’A.P. dichiara che il PiTESAI è altresì uno strumento che:

- “*non sembra porsi in antitesi con le necessità di salvaguardare la produzione nazionale e i livelli occupazionali, atteso che le concessioni di coltivazione, allo stato, non solo non sono oggetto di sospensione, ma possono altresì essere prorogate.*”
- “*...incentrato sulla sostenibilità ambientale e socio-economica delle scelte in termini di politica energetica effettuate nelle differenti aree del Paese, intende ridurre gli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream , ovvero dall’esplorazione, perforazione ed estrazione connesse alle attività di produzione di idrocarburi, e avviare il processo di decarbonizzazione.*”
- contenente “... *la definizione di criteri di natura ambientale, economica e sociale la cui applicazione consentirà la gestione delle nuove istanze, di quelle già presentate nonché delle attività già in essere. I criteri ambientali saranno definiti sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI.*”, individuati a partire da “gli



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

strati informativi riportati di seguito, suddivisi nei due ambiti terrestre e marino al fine di classificarli secondo le seguenti due tipologie:

- vincoli assoluti: vincoli normativi già in atto nella terraferma e nelle zone marine (criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in vigore), per i quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività

- vincoli relativi: elementi di attenzione che per le loro caratteristiche ambientali possono presentare particolari sensibilità alle attività minerarie upstream.

ATTESO che “Tale elenco sarà oggetto di eventuali modifiche/integrazioni a seguito delle osservazioni e suggerimenti che perverranno nell’ambito della consultazione con gli SCA”.

VISTA la “Tabella 2.3-1: Strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti in ambito terrestre” e la “Tabella 2.3-2: Strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti ambito marino”

VISTA la “Tabella 2.3-3: Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre” e la “Tabella 2.3-4: Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi ambito marino”

CONSIDERATO che le richiamate tabelle contengono informazioni, criteri e indicatori per “... individuare aree potenzialmente idonee per:

- la presentazione di nuove istanze di permessi di ricerca.

- La prosecuzione dei procedimenti per le istanze dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate ...

Nelle aree interessate da queste due casistiche non insiste alcun tipo di attività né sono presenti infrastrutture, per tale motivo il criterio ambientale costituisce il criterio prevalente per la valutazione della loro potenziale attuazione.

Per le altre casistiche (2.a.ii, 2.b.i, 2.b.ii) l’analisi integrata dei criteri ambientali e socio-economici determinerà le aree potenzialmente idonee.”

ATTESO nel RPA risulta che a supporto delle valutazioni in ordine ai criteri “verranno presi in considerazione gli esiti dei lavori di studio e ricerca svolti dalla società Ricerca sul Sistema Energetico R.S.E. S.p.A, nell’ambito dell’accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico. ... analisi costi benefici ... multicriteria ... Per quanto riguarda poi gli impatti ambientali e territoriali del decommissioning, al fine di valutare i benefici del ripristino ambientale dei siti di estrazione, saranno presi in considerazione gli esiti delle attività di valutazione condotte da R.S.E. relativamente agli effetti sui servizi eco-sistemici a seguito del ripristino ambientale dei luoghi interessati dall’attività estrattiva (riattivazione dei servizi ecosistemici danneggiati o soppressi dalle attività estrattive), alla variazione del valore paesaggistico generata dalla



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

dismissione delle centrali e delle aree pozzo e ai quantitativi delle emissioni evitate di inquinanti in atmosfera.”

CONSIDERATO che nel RPA è presente il cap. 3. *ELEMENTI CONOSCITIVI A SUPPORTO DELLE SCELTE* dove, oltre ad essere descritte genericamente le azioni e le attività connesse alle categorie degli interventi di riferimento del PiTESAI e, dunque, i progetti e le attività preordinate dalla proposta di Piano, risultano *“sintetizzati gli elementi principali di queste attività (upstream) volti ad evidenziare le componenti che possono avere impatti ambientali. Per approfondimenti tecnici si rimanda al sito <http://unmig.mise.gov.it> ed alla specifica letteratura tecnica. ... Si evidenzia che nelle attività minerarie in sotterraneo, ed in particolare in quelle relative agli idrocarburi, la superficie del terreno occupata dagli impianti e opere connesse (pertinenze/facilities) è molto ridotta rispetto alla proiezione superficiale del giacimento. Pertanto in superficie coesistono altre attività antropiche”*.

PRESO ATTO che nel RPA vengono descritte le operazioni standard connesse alle tipologie di autorizzazione (prospezione, ricerca e coltivazione) fino a quelle tipiche per la dismissione, sintetizzate nella *Tabella 3.1-6: Principali attività di dismissione delle diverse infrastrutture presenti nei giacimenti*.

ATTESO CHE dalla consultazione del portale ministeriale richiamato nel RPA <https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=30c7bd2018ea4eac96a24df3e6097c56&extent=-7.7579,42.0653,15.8713,45.5368> risultano numerosi interventi (attivi e programmati) sul territorio della regione Siciliana.

RILEVATO E CONSIDERATO che ad ogni intervento risulta collegata la scheda informativa che contiene sottoforma tabellare le informazioni circa la localizzazione, il proponente e l'elenco delle eventuali autorizzazioni/concessioni, con anche le informazioni relative alle procedure ambientali attivate e pendenti presso il MATTM, talune in attesa di pareri VIA, anche da oltre un decennio dall'avvio del procedimento.

RITENUTO che le informazioni relative al quadro progettuale e al quadro di riferimento ambientale di tipo locale debbano far parte dei contenuti del RPA per aiutare il decisore ad assumere le proprie determinazioni attraverso il contributo dei SCMA, per l'attuale fase di consultazione e, successivamente, anche con il contributo del pubblico esperto/interessato e del pubblico generico.

VISTO E CONSIDERATO che sulle aree prese in considerazione, allo stato attuale dello scenario e per lo scenario prospettato dalla politica energetica regionale, nonchè per le funzioni attribuite, in particolare ai SIN (tra cui Biancavilla) anche dal “Piano per la protezione dall'Amianto” (che lo ha individuato quale area di potenziale interesse) risulta da una parte una limitata capacità di carico per la pressione e gli impatti in atto esercitate per la molteplicità delle tipologie impiantistiche attive e potenziali e, dall'altro, un valore ecologico e paesaggistico significativo e azioni volte alla rigenerazione delle matrici ambientali più minacciate.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ATTESO che, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 152/06, art. 13, c.1, che costituisce il riferimento legislativo per la fase attuale della consultazione, *“il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.”*.

RILEVATO E CONSIDERATO che le informazioni contenute nel richiamato link MISE non risultano complete, esaustive e adeguate per la tipologia della proposta di Piano, per gli impatti generabili e, dunque, per gli obiettivi della consultazione VAS, anche ai sensi e per effetto della *“Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale”* (Aahrus, 1998).

ATTESO E CONSIDERATO che la Regione Siciliana risulta da tempo dotata di un proprio Sistema Informativo Territoriale Regionale che contiene tutti gli strati informativi necessari da associare alle informazioni contenute nel portale nazionale MISE richiamato (<https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=30c7bd2018ea4eac96a24df3e6097c56&extent=7.7579,42.0653,15.8713,45.5368>) per la consultazione VAS e per l'aiuto alla decisione.

VISTO E CONSIDERATO che per i contesti direttamente e indirettamente interessati sono stati approvati e aggiornati piani di tutela ambientale e risulta pure aggiornato il regime vincolistico pure per la specialità delle competenze regionali per Statuto e *“la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giudico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità.”*

RITENUTO NECESSARIO e coerente con la procedura in argomento, conseguire l'integrazione dei dati territoriali e dei tematismi georeferenziati, di cui al precedente periodo nonchè inserire per ciascuna tipologia di intervento riferita alla Regione Siciliana le relative tabelle, collegate al sistema informativo, con le informazioni puntuali e aggiornate, relative ai quadri progettuali, allo stato dell'ambiente di riferimento e delle procedure ambientali.

ATTESO che gli obiettivi di sostenibilità ambientale della proposta di PITESAI e il quadro di riferimento dei Piani/Programmi pertinenti risultano contenuti nel § 4. **OBIETTIVI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ**



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

AMBIENTALE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE PERTINENTI AL PiTESAI, dal quale si stralciano i seguenti contenuti:

“Gli obiettivi ambientali di livello generale pertinenti al Piano sono desunti dalla normativa (includendo politiche, strategie, ecc.) e dai riferimenti in tema di sostenibilità ambientale stabiliti ai diversi livelli (internazionale, comunitario, nazionale), riportata nell’Allegato 2.

Nel presente capitolo viene riportato il quadro di sintesi degli obiettivi ambientali di riferimento individuati per i diversi temi trattati.

L’analisi di coerenza tra gli obiettivi individuati e gli obiettivi del PiTESAI verrà condotta nel Rapporto Ambientale attraverso l’uso di matrici di comparazione, che consentiranno di evidenziare potenziali incoerenze, da prendere in considerazione nell’analisi degli effetti, ...

Nel presente capitolo viene inoltre riportato il quadro della pianificazione/programmazione pertinente al Piano, di livello nazionale e di ambiti interregionali e regionali in relazione agli obiettivi e alle limitazioni d’uso. Per quanto riguarda la pianificazione di livello regionale e interregionale, sono considerati gli obiettivi e le tipologie di d’uso come previsti dalla norma di riferimento per tali piani.

Nel Rapporto Ambientale sarà quindi affrontata l’analisi dei rapporti con il quadro programmatico e pianificatorio pertinente al Piano, attraverso un confronto tra gli obiettivi/azioni del Piano e gli obiettivi di tali piani e programmi, finalizzata a valutare come il PiTESAI si inserisce nelle linee di sviluppo del territorio interessato.

PRESO ATTO che nel richiamato “Allegato 2” è presente il punto *Analisi della normativa ambientale pertinente al PiTESAI* sviluppato attraverso tabelle organizzate per colonne “tematiche” con i seguenti campi: *Politica, strategia, norma e Obiettivi ambientali correlati al PiTESAI:*

A. Sviluppo sostenibile

Tabella A-1: Normativa livello internazionale/comunitario

Tabella A-2: Normativa livello nazionale/sovraregionale

B. Energia e emissioni in atmosfera

Tabella B-1: Normativa livello internazionale/comunitario

Tabella B-2: Normativa livello nazionale/sovraregionale

C. Biodiversità ed ecosistemi

Tabella C-1: Normativa livello internazionale/comunitario



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Tabella C-2: Normativa livello nazionale/sovraregionale

D. Suolo, sottosuolo e acque

Tabella D-1: Normativa livello internazionale/comunitario

Tabella D-2: Normativa livello nazionale/sovraregionale

E. Beni culturali e paesaggistici

Tabella E-1: Normativa livello internazionale/comunitario

Tabella E-2: Normativa livello nazionale/sovraregionale

F. Ambiente marino e costiero

Tabella F-1: Normativa livello internazionale/comunitario

Tabella F-2: Normativa livello nazionale/sovraregionale

CONSIDERATO che le richiamate sezioni dell'Allegato 2 non soddisfano i criteri ed i contenuti individuati dal punto a) dell'Allegato VI in quanto non risulta esplicitata e motivata la relazione e la coerenza tra gli obiettivi ambientali della proposta di PiTESAI con i riferimenti di orientamenti, raccomandazioni, direttive, normative e strumenti ritenuti pertinenti sovraordinati e preordinati, e inseriti in detto Allegato 2.

RILEVATO infatti che, piuttosto, gli obiettivi e le prestazioni ambientali del quadro di riferimento istituzionale e programmatico, ritenuto pertinente, permeano genericamente la proposta di PiTESAI, senza che nel RPA risulti data evidenza e sia argomentata la relazione (la coerenza e/o gli eventuali conflitti) - in maniera "ascendente" - tra gli obiettivi della proposta di Piano e gli obiettivi degli strumenti di rango superiore e preordinati, con anche, come argomentato nel presente parere (per quanto rimandato dall'A.P. al Rapporto Ambientale), il confronto tra le singole tipologie di intervento della proposta di PiTESAI (e le azioni da queste generate a livello dei territori considerati) e gli obiettivi ambientali (che confluiscono logicamente e operativamente nel sistema degli indicatori DPSIR di VAS e nel ciclo e nei documenti del monitoraggio).

CONSIDERATO che per quanto una puntuale analisi e verifica della coerenza risulti affidata alla redazione del RA, nel RPA rileva la carenza del metodo e del merito di detta verifica di coerenza, per i rilievi eccepiti nel precedente punto e per il non adeguato criterio di gestione della tematica e l'assenza di informazioni che avrebbero dovuto essere rese in sede di RPA.

RITENUTO che, per come prima riportato dal RPA, al fine di effettuare *un confronto tra gli obiettivi/azioni del Piano e gli obiettivi di tali piani e programmi, finalizzata a valutare come il PiTESAI si inserisce nelle*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

linee di sviluppo del territorio interessato, per la Regione Siciliana risultano attivi i seguenti strumenti di pianificazione, gestione e programmazione, con riferimento alle seguenti componenti:

Flora, Fauna e Biodiversità:

- a) Piani e Regolamenti delle Riserve terrestri e marine e dei Parchi marini;
- b) Piani di Gestione degli Ambiti della Rete Natura 2000 regionale;
- c) Regolamenti per i Geositi;
- d) Studi e Relazioni per la Valutazione di Incidenza Ambientale per Piani urbanistici e piani di settore
- e) Studi agricoli-forestali per Piani urbanistici e piani di settore

Suolo e sottosuolo:

- f) Piano per l'Assetto Idrogeologico regionale;
- g) Piano Forestale regionale;
- h) Programma di Sviluppo Rurale;
- i) Piano delle attività estrattive regionale;
- j) Piano di Bonifica regionale;
- k) Studi geologici per la pianificazione di rango comunale e sovracomunale
- l) Programma di Sviluppo Rurale

Acqua:

- m) Piano di Tutela delle Acque della Sicilia
- n) Piano Regolatore Generale degli Acquedotti
- o) Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia

Aria e fattori climatici:

- p) Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente
- q) Piani di classificazione acustica dei Comuni del contesto e del bacino di riferimento

Beni culturali, materiali e Paesaggio

- r) Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regione Siciliana
- s) Piani Paesaggistici di Ambito Provinciale vigenti
- t) Regime vincolistico vigente
- u) Siti UNESCO

Popolazione e salute umana

- v) Piani di protezione civile



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- w) Piani di bonifica
- x) Piano regionale Salute
- y) Piano protezione rischio amianto
- z) Piano regionale rischio alluvioni

Energia

- aa) Piano energetico regionale
- bb) Piani energetici sub-regionale e PAES/PAESC

Rifiuti

- cc) Piano Regionale Rifiuti

Mobilità e Trasporti

- dd) Piano Regionale Integrato dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile
- ee) PUMS metropolitani

Turismo

- ff) Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2014-2020 - Programma Triennale 2015-2017 e successivi aggiornamenti

Ambiente urbano

- gg) Piani di rango comunale e sovracomunale
- hh) PO, PON tematici e Agende Urbane

ATTESO E RILEVATO che gli obiettivi ambientali della proposta di PiTESAI risultano contenuti nel § 4.1 *Obiettivi ambientali di sintesi*, individuati nel modo seguente:

“Energia e emissioni

Obiettivi ambientali di sintesi:

Decarbonizzazione totale al 2050 (Green New Deal, SNSS)

Neutralità climatica entro il 2050 (COM(2018) 773)

Biodiversità ed ecosistemi

Obiettivi ambientali di sintesi:

Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici (SNSS)

Preservare e valorizzare gli ecosistemi e i loro servizi (Strategia europea per la biodiversità)

Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive (SNSS)

Suolo, sottosuolo e acque

Obiettivi ambientali di sintesi:

Risorse idriche

Prevenire e ridurre l'inquinamento dei corpi idrici inquinati (D. Lgs. 152/2006, Parte terza)



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi (D. Lgs. 152/2006, Parte terza)

Uso e consumo di suolo

Azzerrare il consumo di suolo netto entro il 2050 (Parlamento europeo e Consiglio, 2013), obiettivo strategico anticipabile al 2030 (SNSvS)

Assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica entro il 2030 (UN, 2015) Non aumentare il degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015)

Pericolosità e rischio idraulico (da direttiva alluvioni)

Riduzione delle potenziali conseguenze negative dovuti agli eventi alluvionali per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali

Mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60

Beni culturali e paesaggistici

Obiettivi ambientali di sintesi:

Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale (SNSS)

Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo (Agenda 2030)

Ambiente marino e costiero

Obiettivi ambientali di sintesi:

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030)

Proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenire il degrado o, laddove possibile ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

Prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino ecosistemi marini, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento la salute umana o gli usi legittimi del mare (Direttiva quadro sulla strategia per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

Preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future (Protocollo per la gestione integrata delle zone costiere)

Sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico, e promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi (Direttiva quadro per la pianificazione dello spazio marittimo)

Salute umana

Obiettivi ambientali di sintesi:

Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico (SNSS)

VISTO E CONSIDERATO che nel RPA i richiamati obiettivi non risultano posti in relazione con le attività e gli interventi discendenti dalla proposta di Piano, ma risultano generici e pertanto non consistenti.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma:

ATTESO CHE la tematica risulterebbe affrontata nel cap. 5, particolarmente § 5.2. *Contesto ambientale* dove l'A.P. dichiara che “*L'inquadramento ambientale oggetto del presente paragrafo è sviluppato attraverso l'analisi generale del contesto interessato dai possibili effetti generati dal Piano. Tale analisi è finalizzata a valutare, nell'ambito del del Rapporto Ambientale, lo stato di qualità ambientale del territorio nazionale per le componenti pertinenti e, contestualmente, a individuare e descrivere gli elementi di sensibilità/criticità sui quali l'attuazione del Piano potrebbe avere effetto. In tale analisi sono ricompresi i fattori di pressione con i quali le misure del Piano possono interagire. ... l'analisi di contesto è condotta per i seguenti aspetti ritenuti pertinenti per il Piano: biodiversità ed ecosistemi, suolo e sottosuolo, ambiente idrico, beni culturali e paesaggistici, ambiente marino-costiero, aria (emissioni di inquinanti e gas climalteranti), popolazione (aspetti occupazionali legati alle attività minerarie). Sono inoltre analizzati i principali fattori di pressione scelti tra quelli riportati all' art. 6 d D.L.gs. 152/2006 che potrebbero essere interferiti a seguito dell'attuazione del Piano: energia, pianificazione e uso del suolo, pesca e altri usi del mare.*”

RILEVATO che lo sviluppo della tematica non ha considerato la totalità degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e non ha sviluppato neanche la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma, limitandosi, per come si evince dai contenuti del RPA, a indicare “*i principali fattori di pressione scelti tra quelli riportati all' art. 6 d D.L.gs. 152/2006 che potrebbero essere interferiti a seguito dell'attuazione del Piano: energia, pianificazione e uso del suolo, pesca e altri usi del mare.*” ,

CONSIDERATO E VALUTATO che, per come espressamente dichiarato e argomentato in varie sezioni del RPA, la proposta di PiTESAI coinvolge la pressoché totalità delle componenti ambientali dei territori interessati e interferiti e definisce un più complesso sistema di interazioni opera-ambiente che sono pure messe in evidenza nel RPA con riferimento alla compresenza di attività esercitate (e/o potenzialmente esercitabili) nelle “Zone” e nelle aree di riferimento del PiTESAI; con riguardo agli effetti e agli impatti (di qualsivoglia natura, tipologia e durata) su tutte le componenti biotiche e abiotiche, sulla popolazione, il turismo, i trasporti, l'agricoltura, i rifiuti, ecc., sullo sviluppo economico-sociale (Cfr. L'Analisi costi benefici e gli studi tematici dei RSE, richiamati nel RPA).

CONSIDERATO E VALUTATO che per il territorio della Regione Siciliana e con riferimento a talune componenti e matrici ambientali va rilevato e osservato puntualmente quanto segue:

FAGLIE ATTIVE E CAPACI (FAC)

Il RPA descrive la pericolosità derivante da fagliazione superficiale *dovuta alla presenza sul territorio nazionale di Faglie Capaci e cioè di piani di rottura della crosta terrestre potenzialmente in grado di riattivarsi in un prossimo futuro (in associazione a eventi sismici) o che si muovono lentamente con*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica



per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

continuità (creep asismico), dislocando o comunque deformando la superficie del terreno (generando appunto fagliazione superficiale). Le dislocazioni lungo le faglie capaci sono in grado di produrre danneggiamenti, anche rilevanti, alle strutture e infrastrutture antropiche che le attraversano. Gli impianti nucleari o le dighe, devono essere collocati ad adeguata distanza dalle faglie capaci; altre infrastrutture, quali quelle lineari (es. gasdotti, oleodotti, acquedotti), che per le loro caratteristiche non possono evitare di attraversarle, devono essere progettate con opportuni accorgimenti tecnici.

Il Progetto ITHACA riporta il Catalogo e la mappa delle aree interessate da FAC.

OSSERVAZIONI

Si osserva, relativamente alla Sicilia, che tali faglie in alcuni casi interferiscono con le zone di prospezione/permessi di ricerca/concessioni di coltivazione.



RELAZIONE TRA SISMICITÀ E ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE AI FINI DELLA RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI

Si richiama il “Rapporto sullo stato delle conoscenze riguardo alle possibili relazioni tra attività antropiche e sismicità indotta/innescata in Italia” predisposto dall’ISPRA nell’anno 2014 a seguito della *Nota del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prot. 0042579/GAB dell’8 agosto 2013, nella quale si chiedeva a ISPRA “sulla base delle conoscenze e dell’esperienza possedute nell’ambito anche della geologia della tettonica attiva e della fagliazione superficiale, nonché degli impatti ambientali conseguenti” di procedere “ad una raccolta organica e ragionata delle informazioni consolidate e disponibili” sullo stato delle conoscenze sulle “possibili relazioni tra le attività di esplorazione ai fini della ricerca e coltivazione di campi di idrocarburi, sia sulla terraferma che in mare, anche condotte con tecniche nuove, ma non completamente conosciute, come quella dell’idrofrantumazione, e l’aumento, se non l’innescò, di una ulteriore attività sismica”.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Tale rapporto, tra l'altro, non esclude totalmente relazioni tra fenomeni sismici e attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Nella letteratura scientifica (come descritto anche nel Rapporto della Commissione "ICHESE" istituita dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile a seguito della sequenza sismica in Emilia Romagna 2012) viene spesso adottata una distinzione dei terremoti nelle seguenti categorie:

1. Terremoti tettonici, che sono prodotti dai sistemi di sforzo naturali, dove lo sforzo tettonico ha superato lo sforzo di attrito esistente e la regione era "matura" da un punto di vista sismico.
2. Terremoti antropogenici, nei quali l'attività umana ha avuto un qualche ruolo nel portare il sistema al punto di rottura, e si distinguono in:
 - a) Terremoti indotti, nei quali uno sforzo esterno, prodotto dalle attività antropiche, è sufficientemente grande da produrre un evento sismico in una regione che non era necessariamente sottoposta a un campo di sforzi tale da poter generare un terremoto in un futuro ragionevolmente prossimo (in senso geologico). Cadono in questa categoria i terremoti prodotti da procedimenti di stimolazione termica o idraulica di una roccia, quali la Fratturazione Idraulica (Fracking) e gli Enhanced Geothermal Fields.
 - b) Terremoti innescati, per i quali una piccola perturbazione generata dall'attività umana è sufficiente a spostare il sistema da uno stato quasi-critico ad uno stato instabile.

OSSERVAZIONI

Gli studi fin qui condotti, non definiscono con certezza relazioni fra sismicità e attività di prospezione/ricerca/coltivazione di idrocarburi ma tutti convergono nella necessità di eseguire attività di monitoraggio mirate ad acquisire un campo di dati sufficiente a studiarne e valutarne le possibili relazioni.

Tali aspetti non risultano trattate nel RPA e in considerazione della pericolosità sismica a cui è esposta la Sicilia, risulta fondamentale approfondire in maniera adeguata tali elementi.

SUBSIDENZA

Nel RPA viene descritto il fenomeno della subsidenza rappresentando che *"Il fenomeno coinvolge circa il 14% dei comuni italiani (1.093 Comuni). Si tratta prevalentemente di comuni situati nelle regioni del Nord, in particolare nell'area della Pianura Padana. Nell'Italia centrale e meridionale il fenomeno interessa prevalentemente le pianure costiere (Figura 5.2-37). Le regioni più esposte sono il Veneto e l'Emilia-Romagna, con circa il 50% dei comuni interessati (rispettivamente 307 e 179 comuni), seguite dalla Toscana (28%, 79 comuni), Campania (19%, 103 comuni), Lombardia (17%, 257 comuni) e Friuli-Venezia-Giulia (11%, 24 comuni) (Annuario dei Dati Ambientali, ISPRA. Ed. 2019)."*

OSSERVAZIONI

Si osserva che l'Annuario dei Dati Ambientali redatto dall'ISPRA nell'anno 2019 riporta in elenco anche 6 comuni siciliani evidenziati anche nella relativa mappa riportata in *Figura 5.2-37 del RPA*.




Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

In particolare si evidenzia l'interferenza delle aree oggetto di prospezione/ricerca/coltivazione con settori oggetto di fenomeni di subsidenza.



c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

CONSIDERATO E VALUTATO che la tematica non risulta affrontata in maniera pertinente e con la sistematicità e il livello di informazioni adeguati, per quanto lo stato attuale delle conoscenze e degli studi effettuati sul complesso degli interventi al vaglio del PiTESAI consente di redigere un contributo esaustivo e necessario per consentire ai SCMA e al pubblico interessato e generico di comprendere, conoscere ed esprimere le proprie osservazioni e fornire il contributo per la decisione.

RILEVATO E RITENUTO NECESSARIO e pertinente, ai fini di una consistente e puntuale descrizione e rappresentazione delle caratteristiche delle aree richiamate al punto c) dell'Allegato VI, il ricorso all'overlay di tutti gli stati informativi certificati e pubblici ("aperti") contenuti nei geoportali e nei SIT delle varie Regioni e, particolarmente per la Regione Siciliana, al geoportale già richiamato nel contesto del presente parere.

CONSIDERATO E VALUTATO che tra le aree di cui al punto c) in esame, non risultano inserite e/o segnalate e descritte quelle ricadenti all'interno di:

i. GEOSITI E GEOPARCHI

Con la Legge Regionale n. 25 del 11/04/2012 "*Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei Geositi in Sicilia*", la Sicilia si è dotata di uno strumento legislativo per la tutela e la valorizzazione dei Geositi.

Il Decreto Assessoriale ARTA n. 87/2012 ha fissato le linee guida per la gestione del Catalogo Regionale dei Geositi e l'individuazione delle modalità per l'istituzione del singolo Geosito. Tale Decreto Assessoriale



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

definisce i Geositi come *"quelle località o territori in cui è possibile riscontrare un interesse geologico, geomorfologico, paleontologico, mineralogico, ecc., e che, presentando un valore scientifico/ambientale, vanno preservati con norme di tutela specifiche"*. L'obiettivo della Legge Regionale e del Decreto Assessoriale è pertanto quello di salvaguardare e valorizzare il Patrimonio Geologico con finalità divulgative e geoturistiche.

A livello regionale, la conservazione del Patrimonio Geologico siciliano è demandata all'Assessorato Territorio e Ambiente (ARTA) che da diversi anni, anche in collaborazione con l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha in atto progetti di censimento delle emergenze geologiche di maggiore pregio e interesse scientifico come il censimento dei Geositi Siciliani, finalizzato alla realizzazione del "Repertorio Nazionale dei Geositi".

Il Decreto Assessoriale 238 del 28 giugno 2018 ha aggiornato l'elenco dei siti di interesse geologico in Sicilia riconoscendone nel territorio regionale (allegato 1 del D.A.) 350.

In ambito nazionale l'ISPRA svolge attività e studi in materia di tutela e valorizzazione di siti e monumenti di interesse geologico; gestisce l'Inventario Nazionale dei Geositi e collabora con i Geoparchi Italiani della GGN dell'UNESCO.

Nel 2004 si ha l'istituzione della **Rete Globale dei Geoparchi** sotto l'egida dell'UNESCO con l'obiettivo di puntare a politiche di conservazione e di valorizzazione del patrimonio geologico integrate ad azioni di tutela attiva delle risorse ambientali e allo sviluppo sostenibile a livello locale.

Un Geoparco riconosciuto a livello internazionale è un territorio che possiede un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile. Deve avere confini ben definiti e sufficiente estensione per consentire uno sviluppo economico efficace del comprensorio.

Un Geoparco deve comprendere un certo numero di siti geologici di particolare importanza in termini di qualità scientifica, rarità, rilevanza estetica o valore educativo. La maggior parte dei siti presenti nel territorio di un Geoparco deve appartenere al patrimonio geologico, ma il loro interesse può anche essere archeologico, naturalistico, storico o culturale.

I siti di un Geoparco devono essere collegati in rete e beneficiare di misure di protezione e gestione. Nessuna distruzione o vendita di reperti geologici di un Geoparco è tollerata. Un'area individuata quale Geoparco deve essere amministrata da strutture ben definite, capaci di rinforzare la protezione, la valorizzazione e le politiche di sviluppo sostenibile all'interno del proprio territorio.

Un Geoparco ha un ruolo attivo nello sviluppo economico del suo territorio e deve realizzare un impatto positivo sulle condizioni di vita dei suoi abitanti e sull'ambiente.

L'Italia, con la recente istituzione del "Geoparco della Majella" e del "Geoparco dell'Aspromonte" conta 11 geoparchi dei quali due sono in Sicilia: Madonie e Rocca di Cerere.

OSSERVAZIONI

Il RPA non analizza e valuta le interferenze dirette e indirette con geositi e geoparchi.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91


Si osserva che le azioni intraprese negli anni in Sicilia sono andate nella direzione, tra l'altro, della tutela, valorizzazione e fruizione del notevole patrimonio geologico che caratterizza l'Isola puntando allo sviluppo dell'offerta geo-turistica. Ne sono fra l'altro la conferma i numerosi eventi convegnistici ed escursionistici che le associazioni naturalistiche hanno proficuamente svolto e costantemente svolgono con l'obiettivo di promuovere il patrimonio geo-naturalistico, paesaggistico e culturale in genere del territorio siciliano.

Per i motivi suddetti In quest'ottica assume sostanziale rilevanza l'analisi dei geositi e dei geoparchi rispetto agli impatti diretti e indiretti che eventuali prospezioni e/o concessioni potrebbero avere su di essi.

ii. AREE BOSCHIVE

Si evidenzia l'interferenza dei settori di prospezione/ricerca/concessione con aree boschive. L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale, ha predisposto il Sistema Informativo Forestale (SIF) che consente di analizzare, tra l'altro, le aree boschive del territorio regionale.

Si osserva che tale analisi e valutazione non risulta eseguita nel RPA e che deve essere oggetto di adeguata verifica.



iii. VINCOLO IDROGEOLOGICO

Si evidenzia l'interferenza dei settori di prospezione/ricerca/concessione con aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923). L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale, ha predisposto il Sistema Informativo Forestale (SIF) che consente di analizzare, tra l'altro, le aree sottoposte a vincolo idrogeologico.



Si osserva che tale analisi e valutazione non risulta eseguita nel RPA e che deve essere oggetto di adeguata verifica.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91



iv. AREE E SITI TUTELATI E PROTETTI

PRESO ATTO che il RPA elenca le diverse tipologie di aree protette istituite in base alla Legge quadro n. 394/91 e alle leggi di recepimento regionale: parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali e altri stati naturali e aree regionali oltre ai siti della rete Natura 2000, IBA, le zone Ramsar, etc., fornendo un elenco a scala nazionale e regionale con le relative superfici interessate.

OSSERVAZIONI:

Il RPA in merito alla rete natura 2000 non ha considerato che, ai sensi dell'articolo 42 comma 1 lett. c) della legge 4 giugno 2010 n. 96, sono previste misure di conservazione anche per gli habitat esterni alle Zone di Protezione Speciale e che la L.R. n. 16 del 10.8.2016 (artt. 3 e ss.) estende l'applicazione della normativa relativa alle zone ZPS alla fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri. Il RPA non fa inoltre

Pag. 22 di 46



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

riferimento alla Rete Ecologica della Regione Sicilia costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche. In particolare la Rete ecologica siciliana contiene delle tipiche unità funzionali della rete quali: nodi o core areas, corridoi lineari, corridoi diffusi, zone cuscinetto o buffer zones, stepping stones. Tali aree hanno la funzione di garantire il restaurarsi degli equilibri ecologici e la tutela della biodiversità locale, nel quadro di un generale sviluppo produttivo ecosostenibile. Dovranno pertanto far parte dell'analisi di riferimento ambientale in quanto molte aree della rete ecologica si sovrappongono alle aree sottoposte a Istanze di permesso di ricerca in attesa di autorizzazione e che pertanto andranno sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/96 e s.m.i. secondo le indicazioni delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" predisposte come atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat. Tutti i Siti della Rete Natura 2000 della Regione Siciliana inoltre come previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat e dall'art. 4 del D.P.R. di recepimento n. 120/2003, sono dotati di Piani di Gestione, strumento di pianificazione che ha l'obiettivo di garantire il mantenimento del delicato equilibrio ecologico alla base della tutela di habitat e specie e di individuare modelli innovativi di gestione. Il Piano di Gestione costituisce, dunque, il principale strumento strategico di indirizzo, gestione e pianificazione delle aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale). Questi dovranno essere interrogati al fine di verificare se le azioni determinanti i permessi di ricerca siano coerenti con le misure di conservazione degli habitat vegetali e di specie.

Il RPA non fa riferimento ad altre aree soggette ad attenzione come le aree boscate individuate ai sensi della Legge Regionale 16/96 e s.m.i. che individuano ai fini della tutela tutte le superfici boscate con una superficie maggiore di 10.000 m² con copertura arborea non inferiore al 50%, includendo le formazioni a macchia mediterranea e vegetazione rupestre, applicando in termini variabili, sulla base dell'estensione, anche un'ampia fascia di rispetto. Per una corretta individuazione di tali aree si potrà fare riferimento al S.I.F. (Sistema Informativo Forestale) della Regione Siciliana. Tali aree dovranno essere sovrapposte alle istanze di permesso di ricerca per consentire una valutazione oggettiva rispetto alle superfici forestali.

Il RPA in merito agli habitat, nell'allegato 3 dal Rapporto Ambientale fa riferimento a Specie ed habitat di interesse comunitario (tutelate dalle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE) che dipendono direttamente dall'ambiente delle acque interne fornendo un elenco della lista delle specie e degli habitat di interesse comunitario selezionati in base alle indicazioni della "Horizontal guidance on the role of wetlands in the Water Framework Directive" della Common Implementation Strategy dell'Unione Europea (CE, 2003), per l'individuazione delle aree designate per la protezione degli habitat e delle specie inserite nei "Registri delle aree protette". Nel RPA viene riportato che sono stati presi in considerazione solo gli habitat (in All. I DH) e le specie (in All. II DH e All. I DU e migratori regolari) che rispondono ai criteri a (specie che vivono nelle acque superficiali) e b (Specie che dipendono dalle acque superficiali) per almeno una fase



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

del loro ciclo vitale), avendo ritenuto che per gli habitat e le specie che rientrano nel criterio c il legame con lo stato dei corpi idrici sia meno influente sul loro stato di conservazione.

Si ritiene che il RPA non ha trattato anche gli habitat non direttamente connessi con le acque interne in quanto molti degli habitat, di interesse comunitario prioritario e non, forniscono anch'essi un ruolo ecologico importantissimo in quanto sede di alimentazione e nidificazione di specie di interesse conservazionistico. Dovrà essere pertanto aggiornato l'elenco e verificata la coerenza con la sovrapposizione delle istanze attualmente in fase di istruttoria VIA con le carte degli habitat di interesse comunitario allegate ai Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 reperibili nel sito del Dipartimento Territorio ed Ambiente al seguente indirizzo web: http://www.artasicilia.eu/old_site/web/natura2000/.

AMBIENTE MARINO-COSTIERO

Il RPA riporta che *le acque costiere italiane sottoposte a regime di protezione sono costituite dalle acque ricadenti nelle Aree Marine Protette (AMP, istituite ai sensi delle Leggi 979/1982 e 394/1991 e s.m.i.), con le tipologie di aree protette di cui all'Elenco delle Aree Protette (EUAP) e nell'Area Naturale Marina di Interesse Internazionale rappresentata dal "Santuario dei mammiferi marini". Oltre alle Aree Marine protette istituite ai sensi delle Leggi nazionali (979/1982 e 394/1991 e s.m.i.), è importante considerare anche i siti marini protetti istituiti secondo le direttive europee per la conservazione di specie, habitat ai sensi della direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE) e degli uccelli ai sensi della direttiva uccelli (Direttiva 79/409/CEE, poi abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE che ne mantiene gli obiettivi fondamentali). Nel loro insieme questi siti compongono la Rete Natura 2000...*

In merito all'Area Naturale Marina di Interesse Internazionale rappresentata dal "Santuario dei mammiferi marini" nell'allegato al RPA viene riportata l'Analisi dei Provvedimenti VIA negativi e archiviati di competenza statale dal 1989 al 2019 ed in merito a 4 provvedimenti di prospezione idrocarburi a mare il parere negativo è basato sulle seguenti considerazioni:

- *possibili interferenze e impatti ambientali sui mammiferi marini che transitano e/o sono presenti nell'area in concessione e la cui presenza si ritiene strettamente connessa con l'area del Santuario;*
- *l'area è caratterizzata da profili di specifica e documentata sensibilità, in particolare sia in considerazione della presenza documentata di diverse specie di cetacei, sia per la vicinanza con l'area del Santuario;*
- *pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata come motivo ostativo alla realizzazione della prospezione, evitando pertanto di sottoporre l'integrità ambientale dell'area ad ulteriori fattori di rischio, che con riferimento alla peculiarità dell'area, possono implicare la possibilità di impatti ambientali negativi.*
- *possibili interferenze e impatti ambientali sui mammiferi marini che transitano e/o sono presenti nell'area in concessione e la cui presenza si ritiene strettamente connessa con l'area del Santuario;*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *l'area è caratterizzata da profili di specifica e documentata sensibilità, in particolare sia in considerazione della presenza documentata di diverse specie di cetacei, sia per la vicinanza con l'area del Santuario;*
- *pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata come motivo ostativo alla realizzazione della prospezione, evitando pertanto di sottoporre l'integrità ambientale dell'area ad ulteriori fattori di rischio, che con riferimento alla peculiarità dell'area, possono implicare la possibilità di impatti ambientali negativi.*

OSSERVAZIONI:

nell'ambito del progetto *“Telemetria Satellitare applicata alla Balenottera Comune in Mar Mediterraneo: Integrazione per marcatura Balenottere nel periodo invernale-primaverile nello Stretto di Sicilia”* in collaborazione tra MATTM, international whaling commission ed un pool di enti di ricerca nazionali ed internazionali per la marcatura ed il monitoraggio via satellite in tempo reale di esemplari di *Balaenoptera physalus*. si sono ottenuti dati ed informazioni sugli spostamenti ed eventuali migrazioni delle Balenottere comuni, nonché sui loro habitat nelle acque circostanti l'Isola di Lampedusa nonché, soprattutto, per correlare tali informazioni con quelle già rilevate nel Mediterraneo nord-occidentale nell'area del Santuario Pelagos. In merito a questa importantissima informazione per lo stesso principio di precauzione applicato per le motivazioni che hanno portato ai pareri negativi in ambito VIA Nazionale alla richiesta di prospezione idrocarburi a mare, dovrebbe essere inibita anche tutta l'area del canale di Sicilia in considerazione anche del trend di aumento della temperatura terrestre e marina registrato negli ultimi decenni che porteranno ad un aumento dell'areale di circolazione dei mammiferi marini.

In merito agli habitat marini il RPA non fa riferimento alla presenza lungo le coste siciliane degli habitat prioritari dei banchi di Posidonia oceanica. A tal fine sarà opportuno sovrapporre le aree sottoposte a Istanze di permesso di ricerca in attesa di autorizzazione al progetto "Mappatura delle praterie di Posidonia oceanica lungo le coste della Sicilia e delle isole minori circostanti" fonte: Ministero dell'Ambiente - Servizio Difesa del Mare.

CONSIDERATO che con riguardo agli effetti ambientali della ricerca e con particolare riferimento all'Air-gun, il RPA si è limitato alla descrizione del fenomeno, senza neppure riutilizzare i numerosissimi studi ambientali prodotti al riguardo (Cfr. gli effetti sui cetacei: https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/251/001_RS/00000001.pdf) e nella considerazione che l'air gun andrebbe disciplinato, come le altre tecniche e metodologia descritte e in uso.

CONSIDERATO E RILEVATO che, inoltre, nel sistema delle aree tutelate e protette rientrano anche le proposte di Parchi e Riserve e nel territorio della Regione Siciliana, proprio per la presenza di parti rilevanti da tutelare e conservare, esistono proposte di istituzione di nuovi siti ad un livello avanzato, tra la quali va noverata la proposta per l'istituzione del *Parco degli Iblei*, approvata con la Legge Nazionale n. 222 del 29 novembre 2007 all'art. 26 *“Disposizioni in materia ambientale”*.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

v. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

PREMESSO che in merito alla conservazione del paesaggio culturale e culturale e ai vincoli ad esso riferibili ai sensi Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii., nel RPA non è stata verificata la coerenza con i regimi normativi dei piani paesaggistici d'ambito attualmente vigenti e/o in regime di adozione e salvaguardia. Dovrà essere verificata la coerenza attraverso l'overlay con le informazioni reperibili attraverso il geoportale della Regione Siciliana al seguente indirizzo: <http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer>).

CONSIDERATO E RILEVATO che in questo sistema vanno inseriti e descritti puntualmente i SITI UNESCO della Regione Siciliana (tra i quali la Valle dei Templi, il territorio ibleo, etc., particolarmente interferiti dalla proposta di PiTESAI) e **CONSIDERATO** altresì che i SITI UNESCO sono stati approvati sulla base dei relativi Studi e Proposte, che contengono elementi e fattori di pregio e di unicità che si estendono anche ben oltre alle superfici e ai perimetri di riferimento e che talora attivano elementi di continuità e connessione tra territori e ambienti, contribuendo all'offerta di turismo culturale e ambientale.

CONSIDERATO E RILEVATO che il RPA non fa riferimento al tessuto economico-produttivo legato al comparto agricolo, pertanto sarà necessario integrarlo con un focus sulle tipicità del territorio facendo riferimento alle zonizzazioni proposte dall'Atlante Nazionale del Territorio Rurale che individua sul territorio nazionale i *sistemi locali*, frutto della stratificazione di più livelli informativi riguardanti i sistemi economici e rurali locali. Nei dossier elaborati per ciascun sistema locale citato vengono riportate le produzioni tipiche strettamente legate al paesaggio agrario e alle tradizioni locali da cui emerge la presenza di diverse produzioni recanti denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, etc. che si sovrappongono alle istanze di permesso di ricerca in attesa di autorizzazione.

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

CONSIDERATO che l'unico riferimento alla tematica risulterebbe nel § *Condizioni di criticità e aree di particolare valore ambientale* nel quale risulta genericamente segnalata la criticità del "consumo di suolo"; "la tendenza a consumare sui suoli maggiormente accessibili (fascia costiera, pianure e fondi valle) e nelle aree a vocazione agricola in prossimità della frangia urbana dei grandi poli"; le pressioni genericamente esercitate sui corpi idrici superficiali e il rischio di inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei; il consumo di suolo nelle aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 (per il quale si richiama la pubblicazione *SNPA 2020, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici*); la "frammentazione del territorio intesa quale processo di riduzione della continuità di ecosistemi, habitat e unità di paesaggio"; esiti dei



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

monitoraggi ambientali degli impatti in ambiente marino delle acque di produzione delle piattaforme offshore attraverso studi ISPRA.

ATTESO CHE lo sviluppo della tematica non risulta sviluppato per quanto, per come rilevato per il punto c) è possibile e ragionevole redigere idoneo capitolo facendo ricorso ai dati e ai contenuti dei Piani e degli interventi attivi sul territorio di riferimento; all'overlay di tutti gli stati informativi certificati e pubblici ("aperti") contenuti nei geoportali e nei SIT delle varie Regioni e, particolarmente per la Regione Siciliana, ai documenti, agli strumenti, e al geoportale già richiamati nel contesto del presente parere nonché ai progetti autorizzati e *in itinere* di competenza del MITE ospitati sul geoportale indicato per la presente fase di consultazione (da implementare).

PRESO ATTO che nel punto 8 del RPA si dichiara che il RA sarà integrato dallo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale.

CONSIDERATO E VALUTATO che la sovrapposizione tra gli strati informativi contenenti gli interventi e le azioni dello scenario attuale e dell'eventuale scenario di riferimento e i Siti della Rete Natura 2000 regionale si evidenziano aree direttamente interessate e interferite per le quali si applica la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (e per dette aree la proposta di PiTESAI non ricorrono criteri e presupposti per includerle/mantenerle nelle "aree idonee").

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

CONSIDERATO che l'elenco degli obiettivi di protezione ambientale è contenuto nelle tabelle dell'Allegato 2 alla proposta di PiTESAI, senza che nel RPA sia stata data evidenza del loro contributo per la redazione della proposta di PiTESAI.

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

ATTESO CHE la tematica risulta affrontata nel § 3.2. *Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione*, con i seguenti contenuti:

3.2.1. Biodiversità in ambito terrestre ... *Gli impatti maggiori sulle componenti della biodiversità sono riconducibili ai casi in cui si verificano dispersioni di inquinanti (idrocarburi e sostanze chimiche varie), manifestandosi con problematiche di varia natura come ad esempio alterazioni dello sviluppo degli organismi.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Tabella 3.2-1: principali impatti sulle componenti della biodiversità che possono derivare dalle attività di prospezione, esplorazione e coltivazione di idrocarburi

Fattore d'impatto	Possibili impatti
Emissioni acustiche e vibrazioni	Disturbo alla fauna (E&P Forum, UNEP, 1997)
Rilascio inquinanti	Problematiche di varia natura come ad esempio alterazioni dello sviluppo degli organismi (Mall <i>et al.</i> , 2007; Kazlauskienė e Taujanskis 2011)
Collisioni con veicoli per movimentazioni collegate alle attività estrattive	Collisioni con la fauna (Guccione <i>et al.</i> , 2008)
Introduzione specie invasive da trasporto materiali e movimentazione veicoli	Grave alterazione degli equilibri ecosistemici, introduzione organismi patogeni (IPIECA/OGP, 2011)
Frammentazione da realizzazione postazioni e infrastrutture lineari	Danni a vegetazione/habitat" e "flora" (Perdita di habitat) (IL&FS ECOSMART LIMITED, 2009; Laurance <i>et al.</i> , 2009)

Tabella 3.2-2: possibili impatti ambientali su vegetazione fauna e ecosistemi rispetto alle diverse fasi di estrazione petrolifera

VEGETAZIONE, FAUNA, ECOSISTEMI				
IMPATTI	Ricerca	Perforazione	Esercizio	Ripristino
Alterazioni dello sviluppo degli organismi riconducibile alla dispersione di inquinanti (idrocarburi e sostanze chimiche varie), in particolare nell'ambiente idrico (Mall <i>et al.</i> , 2007; Kazlauskienė e Taujanskis 2011).	X	X		
Danni ai reni, al fegato, al sistema nervoso e un aumento dei difetti congeniti a causa dell'esposizione prolungata a determinate tipologie di gas emessi durante le diverse fasi dell'estrazione petrolifera (Mall <i>et al.</i> , 2007; NETL, 2009).		X	X	
Disturbo della fauna causato dalle emissioni acustiche e dalle vibrazioni prodotte dalla movimentazione di mezzi e veicoli (E&P Forum, UNEP, 1997).	X	X	X	X
Introduzione di specie invasive, e conseguente alterazione degli equilibri ecosistemici, determinata dal trasporto di materiali e dalla movimentazione di mezzi e veicoli (IPIECA/OGP, 2011).	X	X	X	X



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Frammentazione degli habitat interessati dalle attività petrolifere, dovuti alla costruzione delle postazioni di estrazione, e, in particolar modo, alla realizzazione di infrastrutture lineari come strade di accesso e oleodotti (IL&FS ECOSMART LIMITED, 2009; Laurance et al., 2009).		X		
--	--	---	--	--

3.2.2. Suolo e sottosuolo ... possibili sversamenti di idrocarburi dalle condotte o dalle strutture del pozzo, di carburanti durante le operazioni di rifornimento dei mezzi e di altre sostanze chimiche per rotture a livello dei serbatoi (E&P Forum, UNEP, 1997; IL&FS ECOSMART LIMITED, 2009). Lo smaltimento delle acque di strato e dei fanghi di perforazione ... fonte di contaminazione per la componente ambientale in esame ... occupazione fisica del suolo determinata dagli impianti estrattivi e dalle condotte e alla compattazione del terreno a causa della movimentazione di mezzi e veicoli e alla costruzione delle opere previste dai progetti di estrazione petrolifera (E&P Forum, UNEP, 1997; BLM, 2003)

Tabella 3.2-3: possibili impatti ambientali su suolo e sottosuolo rispetto alle diverse fasi di estrazione petrolifera

SUOLO E SOTTOSUOLO				
IMPATTI	Ricerca	Perforazione	Esercizio	Ripristino
Possibile contaminazione dovuta a incidentali sversamenti di idrocarburi dalle condotte o dalle strutture del pozzo, di carburanti durante le operazioni di rifornimento dei mezzi e di altre sostanze chimiche per rotture a livello dei serbatoi (E&P Forum, UNEP, 1997; IL&FS ECOSMART LIMITED, 2009).	X	X	X	X
Occupazione fisica prolungata del suolo determinata dagli impianti estrattivi e dalle condotte (BLM, 2003).			X	
Compattazione del terreno a causa della movimentazione di mezzi e veicoli e alla costruzione delle opere previste dai progetti di estrazione petrolifera (E&P Forum, UNEP, 1997).	X	X		

3.2.3. Paesaggio ... alterazione/modificazione dei caratteri percettivi del contesto paesaggistico dovuto alle lavorazioni e alle trasformazioni di uso del suolo, anche temporanee, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; quelli legati direttamente o indirettamente, a breve o lungo termine, singolarmente o in modo cumulativo e sinergico all'alterazione/modificazione/ distruzione di altre componenti quali vegetazione, flora, fauna, ecosistemi,



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

biodiversità, suolo e acque nonché aria (in riferimento alla fase di realizzazione e di decommissioning)

3.2.4. Ambiente idrico

RISORSE IDRICHE				
IMPATTI	Ricerca	Perforazione	Esercizio	Ripristino
Possibile contaminazione dovuta ad incidentali sversamenti di idrocarburi dalle condotte o dalle strutture del pozzo, di carburanti durante le operazioni di rifornimento dei mezzi e di altre sostanze chimiche per rotture a livello dei serbatoi (E&P Forum, UNEP, 1997; IL&FS ECOSMART LIMITED, 2009)	X	X	X	X
Contaminazione delle falde acquifere per perdita dei fluidi di circolazione (IOGC, 2009; ENI, 2012)		X		
Contaminazione dell'ambiente idrico per errato smaltimento delle acque di strato e dei fanghi di perforazione (E&P Forum, UNEP, 1997; National Petroleum Council, 2011)		X		

3.2.5. Ambiente marino-costiero

Tabella 3.2-5: Pressioni ambientali rispetto alle fasi delle attività e possibili bersagli ambientali

PRESSIONI	Bersagli ambientali	ATTIVITÀ			
		Prospezione	Ricerca	Coltivazione	Dismissione
Produzione di rumore (includere eliche dei natanti, macchinari e strumenti elettroacustici)	Organismi marini	X	X	X	X
Installazione di strutture (piattaforme, strutture emerse e sommerse, ecc.) e illuminazione artificiale	- Organismi marini (inclusa avifauna migratoria) - Habitat - Paesaggio		X	X	X
Sottrazione di spazio ad altri usi del mare	- Pesca - Turismo - Navigazione - ...		X	X	
Incremento e/o modifica del traffico marittimo (e delle pressioni a questo connesse, es. combustione idrocarburi)	- Organismi marini - Atmosfera (emissione fumi) - Colonna d'acqua (rilascio reflui)	X	X	X	X
Rilasci di sostanze e/o prodotti potenzialmente inquinanti in mare	- Organismi marini - Fondali marini	X	X	X	X



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che la descrizione, la stima, la tipologia e la natura degli impatti risulta generica e incompleta, pure per effetto delle lacune riscontrate in ordine all' completa individuazione e trattazione delle matrici e delle componenti individuate nel RPA per la descrizione dello stato dell'ambiente interferito dalla proposta di PiTESAI; per l'assenza di una descrizione di tutte le componenti e le aree interferite e delle criticità/pressioni attuali e potenziali riferite sia allo scenario di riferimento quanto a quello di Piano.

CONSIDERATO E VALUTATO che per quanto argomentato nei superiori punti da a) a d) già nel RPA sarebbero potute confluire tutte le informazioni, i dati e le rappresentazioni delle componenti dello stato dell'ambiente interferite e/o sulle quali la proposta di PiTESAI potrebbe determinare impatti (mettendo in evidenza gli impatti significativi e rilevanti con maggiore dettaglio e meglio argomentati).

RITENUTO POSSIBILE E RAGIONEVOLE che la proposta di PiTESAI possa generare impatti per tutte le seguenti componenti (e con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana):

- Flora, Fauna e Biodiversità
- Suolo e sottosuolo
- Acque interne e marine
- Aria e fattori climatici
- Beni culturali, materiali e Paesaggio
- Popolazione e salute umana
- Energia
- Rifiuti
- Mobilità e Trasporti
- Turismo
- Ambiente urbano

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

PRESO ATTO E RILEVATO che nel RPA l'argomento non risulta sviluppato

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

PRESO ATTO E RILEVATO che nel RPA l'argomento non risulta sviluppato

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

CONSIDERATO che il tema risulta affrontato nel punto 9 del RPA ma solo attraverso la declinazione di obiettivi, azioni e contenuti generici e che "il sistema di monitoraggio ... sarà riportato nel RA".

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

CONSIDERATO E VALUTATO che il RPA redatto per la proposta di Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) presenta numerose criticità e lacune che, sulla base dei criteri e delle lettere dell'Allegato VI, dovranno essere risolte nel RA e negli altri elaborati connessi alla procedura integrata VAS-V.Inc.A, per come di seguito elencate:

I. con riferimento al criterio/lett. a):

- non risultano complete e adeguate le informazioni relative al quadro progettuale e al quadro di riferimento ambientale di tipo locale, che devono far parte dei contenuti del RPA per aiutare il decisore ad assumere le proprie determinazioni attraverso il contributo dei SCMA, per l'attuale fase di consultazione e, successivamente, anche con il contributo del pubblico esperto/interessato e del pubblico generico. Nè risultano adeguate le informazioni contenute nel richiamato link MISE nè complete ed esaustive sia per la tipologia della proposta di Piano, sia per gli impatti generabili e, dunque, sia per gli obiettivi della consultazione VAS, anche ai sensi e per effetto della "Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale" (Aarhus, 1998);

- le informazioni possono essere ragionevolmente integrate, con particolare riferimento alla Regione Siciliana, con i dati e le informazioni (da associare a ciascuna tipologia di intervento di attuale e potenziale impatto per la Sicilia) contenute nel SIT e nel geoportale della Regione Siciliana e alimentate con i dati, le informazioni e gli elaborati relativi a ciascuno degli interventi inseriti nella piattaforma nazionale;

- gli obiettivi ambientali della proposta di PiTESAI non risultano chiaramente esplicitati e non risultano sviluppate e argomentate le relazioni, le coerenze e/o gli eventuali conflitti tra gli obiettivi ambientali della proposta di Piano e gli obiettivi ambientali dei Piani/Programmi/strumenti ritenuti



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

pertinenti;

- non risultano elencati e descritti, anche ai fini della verifica di coerenza, in generale e con particolare riguardo alla Regione Siciliana, i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione pertinenti:

Flora, Fauna e Biodiversità:

- a) Piani e Regolamenti delle Riserve terrestri e marine e dei Parchi marini;
- b) Piani di Gestione degli Ambiti della Rete Natura 2000 regionale;
- c) Regolamenti per i Geositi;
- d) Studi e Relazioni per la Valutazione di Incidenza Ambientale per Piani urbanistici e piani di settore
- e) Studi agricoli-forestali per Piani urbanistici e piani di settore

Suolo e sottosuolo:

- f) Piano per l'Assetto Idrogeologico regionale;
- g) Piano Forestale regionale;
- h) Programma di Sviluppo Rurale;
- i) Piano delle attività estrattive regionale;
- j) Piano di Bonifica regionale;
- k) Studi geologici per la pianificazione di rango comunale e sovracomunale
- l) Programma di Sviluppo Rurale

Acqua:

- m) Piano di Tutela delle Acque della Sicilia
- n) Piano Regolatore Generale degli Acquedotti
- o) Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia

Aria e fattori climatici:

- p) Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente
- q) Piani di classificazione acustica dei Comuni del contesto e del bacino di riferimento

Beni culturali, materiali e Paesaggio

- r) Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regione Siciliana
- s) Piani Paesaggistici di Ambito Provinciale vigenti



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- t) Regime vincolistico vigente
- u) Siti UNESCO

Popolazione e salute umana

- v) Piani di protezione civile
- w) Piani di bonifica
- x) Piano regionale Salute
- y) Piano protezione rischio amianto
- z) Piano regionale rischio alluvioni

Energia

- aa) Piano energetico regionale
- bb) Piani energetici sub-regionale e PAES/PAESC

Rifiuti

- cc) Piano Regionale Rifiuti

Mobilità e Trasporti

- dd) Piano Regionale Integrato dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile
- ee) PUMS metropolitani

Turismo

- ff) Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2014-2020 - Programma Triennale 2015-2017 e successivi aggiornamenti

Ambiente urbano

- gg) Piani di rango comunale e sovracomunale
- hh) PO, PON tematici e Agende Urbane

II. con riferimento al criterio/lett. b)

- non risulta presa in considerazione la totalità degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e non ha sviluppato neanche la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma, limitandosi, per come si evince dai contenuti del RPA, a indicare *“i principali fattori di pressione scelti tra quelli riportati all’ art. 6 d D.L.gs. 152/2006 che potrebbero essere interferiti a seguito dell’attuazione del Piano: energia, pianificazione e uso del suolo, pesca e altri usi del mare.”*. ;

- non risultano dunque indagate e approfondite le seguenti componenti/matrici ambientali, tutte



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

pertinenti, direttamente e indirettamente interessate dalla proposta di PiTESAI:

- i. Flora, Fauna e Biodiversità
- ii. Suolo e sottosuolo
- iii. Acque interne e marine
- iv. Aria e fattori climatici
- v. Beni culturali, materiali e Paesaggio
- vi. Popolazione e salute umana
- vii. Energia
- viii. Rifiuti
- ix. Mobilità e Trasporti
- x. Turismo
- xi. Ambiente urbano

- riguardo al tema “faglie attive e capaci” non è stato considerato che per le Zone, le aree e gli interventi attivi e potenziali nella Regione Siciliana, che le faglie in alcuni casi interferiscono con le zone di prospezione/permessi di ricerca/concessioni di coltivazione;

- riguardo al tema “relazione tra sismicità e attività di esplorazione ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi” è emerso che studi fin qui condotti, non definiscono con certezza relazioni fra sismicità e attività di prospezione/ricerca/coltivazione di idrocarburi ma tutti convergono nella necessità di eseguire attività di monitoraggio mirate ad acquisire un campo di dati sufficiente a studiarne e valutarne le possibili relazioni. Tali aspetti non risultano trattate nel RPA e in considerazione della pericolosità sismica a cui è esposta la Sicilia, risulta fondamentale approfondire in maniera adeguata tali elementi;

- riguardo al tema “subsidenza” non è stato messo in evidenza che l’Annuario dei Dati Ambientali redatto dall’ISPRA nell’anno 2019 riporta in elenco anche 6 comuni siciliani evidenziati anche nella relativa mappa riportata in Figura 5.2-37 del RPA. In particolare si evidenzia l’interferenza delle aree oggetto di prospezione/ricerca/coltivazione con settori oggetto di fenomeni di subsidenza;

III. Con riferimento al criterio/lett. c):

- la tematica non risulta affrontata in maniera pertinente e con la sistematicità e il livello di informazioni adeguati, per quanto lo stato attuale delle conoscenze e degli studi effettuati sul complesso degli interventi al vaglio del PiTESAI consente di redigere un contributo esaustivo e necessario per consentire ai SCMA e al pubblico interessato e generico di comprendere, conoscere ed esprimere le proprie osservazioni e fornire il contributo per la decisione;

- Il RPA non analizza e valuta le interferenze dirette e indirette con geositi e geoparchi;




Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- non risulta effettuata l'analisi e la valutazione delle interferenze/dei conflitti dei settori di prospezione/ricerca/concessione con aree boschive (D.lgs. 227/2001). L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale, ha predisposto il Sistema Informativo Forestale (SIF) che consente di analizzare, tra l'altro, le aree boschive del territorio regionale. Si osserva che tale analisi e valutazione non risulta eseguita nel RPA e che deve essere oggetto di adeguata verifica.;
- non risulta altresì verificata l'interferenza tra il PiTESAI e le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923);
- Il RPA in merito alla rete Natura 2000 non ha riferito di interferenze e incompatibilità in atto evidenziabili per le Zone e le aree ricadenti nel territorio regionale per come visualizzato a seguire (i perimetri le aree della Rete Natura 2000 sono contrassegnate con la linea "blu") :



- Il RPA non ha considerato che, ai sensi dell'articolo 42 comma 1 lett. c) della legge 4 giugno 2010 n. 96, sono previste misure di conservazione anche per gli habitat esterni alle Zone di Protezione Speciale e che la L.R. n. 16 del 10.8.2016 (artt. 3 e ss.) estende l'applicazione della normativa relativa alle zone ZPS alla fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri. Il RPA non fa inoltre riferimento alla Rete Ecologica della Regione Sicilia costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Il RPA non fa riferimento ad altre aree soggette ad attenzione come le aree boscate individuate ai sensi della Legge Regionale 16/96 e s.m.i. che individuano ai fini della tutela tutte le superfici boscate con una superficie maggiore di 10.000 m² con copertura arborea non inferiore al 50%, includendo le formazioni a macchia mediterranea e vegetazione rupestre, applicando in termini variabili, sulla base dell'estensione, anche un'ampia fascia di rispetto. Per una corretta individuazione di tali aree si potrà fare riferimento al S.I.F. (Sistema Informativo Forestale) della Regione Siciliana.

- il RPA non ha trattato anche gli habitat non direttamente connessi con le acque interne in quanto molti degli habitat, di interesse comunitario prioritario e non, forniscono anch'essi un ruolo ecologico importantissimo in quanto sede di alimentazione e nidificazione di specie di interesse conservazionistico.

- non è stato preso in considerazione che nell'ambito del progetto "Telemetria Satellitare applicata alla Balenottera Comune in Mar Mediterraneo: Integrazione per marcatura Balenottere nel periodo invernale-primaverile nello Stretto di Sicilia" in collaborazione tra MATTM, international whaling commission ed un pool di enti di ricerca nazionali ed internazionali per la marcatura ed il monitoraggio via satellite in tempo reale di esemplari di *Balaenoptera physalus*. si sono ottenuti dati ed informazioni sugli spostamenti ed eventuali migrazioni delle Balenottere comuni, nonché sui loro habitat nelle acque circostanti l'Isola di Lampedusa nonché, soprattutto, per correlare tali informazioni con quelle già rilevate nel Mediterraneo nord-occidentale nell'area del Santuario Pelagos. In merito a questa importantissima informazione per lo stesso principio di precauzione applicato per le motivazioni che hanno portato ai pareri negativi in ambito VIA Nazionale alla richiesta di prospezione idrocarburi a mare, dovrebbe essere inibita anche tutta l'area del canale di Sicilia in considerazione anche del trend di aumento della temperatura terrestre e marina registrato negli ultimi decenni che porteranno ad un aumento dell'areale di circolazione dei mammiferi marini.

- In merito agli habitat marini il RPA non fa riferimento alla presenza lungo le coste siciliane degli habitat prioritari dei banchi di Posidonia oceanica. A tal fine sarà opportuno sovrapporre le aree sottoposte a Istanze di permesso di ricerca in attesa di autorizzazione al progetto "Mappatura delle praterie di Posidonia oceanica lungo le coste della Sicilia e delle isole minori circostanti" fonte: Ministero dell'Ambiente - Servizio Difesa del Mare.

- Con riguardo agli effetti ambientali della ricerca e con particolare riferimento all'Air-gun, il RPA si è limitato alla descrizione del fenomeno, senza neppure riutilizzare i numerosissimi studi ambientali prodotti al riguardo (Cfr. gli effetti sui cetacei: https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/251/001_RS/0000001.pdf), pure nella considerazione che l'air gun andrebbe disciplinato, come le altre tecniche e metodologia descritte e in uso.

- Nel RPA non è stato contemplato che nel sistema delle aree tutelate e protette rientrano anche le proposte di Parchi e Riserve e, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, proprio per la presenza di parti rilevanti da tutelare e conservare, esistono proposte di istituzione di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

nuovi siti ad un livello avanzato, tra la quali va noverata la proposta per l'istituzione del *Parco degli Iblei*, approvata con la Legge Nazionale n. 222 del 29 novembre 2007 all'art. 26 "*Disposizioni in materia ambientale*".

- Non sono stati inseriti e descritti puntualmente i SITI UNESCO interferiti dalla proposta di PiTESAI che, nella Regione Siciliana coincidono con la Valle dei Templi, con il territorio ibleo, ... considerato altresì che i SITI UNESCO sono stati approvati sulla base dei relativi Studi e Proposte, che contengono elementi e fattori di pregio e di unicità che si estendono anche ben oltre alle superfici e ai perimetri di riferimento e che talora attivano elementi di continuità e connessione tra territori e ambienti, contribuendo all'offerta di turismo culturale e ambientale.

- In merito alla conservazione del paesaggio culturale e culturale e ai vincoli ad esso riferibili ai sensi Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e succ. modifiche ed integrazioni, nel RPA non è stata verificata la coerenza con i regimi normativi dei piani paesaggistici d'ambito attualmente vigenti e/o in regime di adozione e salvaguardia. Dovrà essere verificata la coerenza attraverso l'overlay con le informazioni reperibili attraverso il geoportale della Regione Siciliana al seguente indirizzo: <http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer>).

- Il RPA non fa riferimento al tessuto economico-produttivo legato al comparto agricolo, alle tipicità del territorio facendo riferimento alle zonizzazioni per come proposte dall'Atlante Nazionale del Territorio Rurale che individua sul territorio nazionale i sistemi locali, frutto della stratificazione di più livelli informativi riguardanti i sistemi economici e rurali locali. Nei dossier elaborati per ciascun sistema locale citato vengono riportate le produzioni tipiche strettamente legate al paesaggio agrario e alle tradizioni locali da cui emerge la presenza di diverse produzioni recanti denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, etc.. che si sovrappongono alle istanze di permesso di ricerca in attesa di autorizzazione.

IV. Con riferimento al criterio/lett. d):

- nel RPA la tematica risulta parzialmente e genericamente affrontata con la sola segnalazione delle seguenti criticità: del "*consumo di suolo*"; "*la tendenza a consumare sui suoli maggiormente accessibili (fascia costiera, pianure e fondi valle) e nelle aree a vocazione agricola in prossimità della frangia urbana dei grandi poli*"; le pressioni genericamente esercitate sui corpi idrici superficiali e il rischio di inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei; il consumo di suolo nelle aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 (per il quale si richiama la pubblicazione *SNPA 2020, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici*); la "*frammentazione del territorio intesa quale processo di riduzione della continuità di ecosistemi, habitat e unità di paesaggio*"; esiti dei monitoraggi ambientali degli impatti in ambiente marino delle acque di produzione delle piattaforme offshore attraverso studi ISPRA.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- è stato fatto un generico richiamo alla necessità di integrare la procedura e il RA con l'espletamento della V.Inc.A. e con quanto disposto dalle linee guida europee e nazionali vigenti.

V. Con riferimento al criterio/lett. e):

- nel RPA non è stata data evidenza del contributo degli obiettivi di protezione ambientale richiamati nell'Allegato 2, per la redazione della proposta di PiTESAI.

VI. Con riferimento al criterio/lett. f):

- nel RPA la descrizione, la stima, la tipologia e la natura degli impatti risulta generica e incompleta, pure per effetto delle lacune riscontrate in ordine alla completa individuazione e trattazione delle matrici e delle componenti individuate nel RPA per la descrizione dello stato dell'ambiente interferito dalla proposta di PiTESAI; per l'assenza di una descrizione di tutte le componenti e le aree interferite e delle criticità/pressioni attuali e potenziali riferite sia allo scenario di riferimento quanto a quello di Piano, ossia:

- Flora, Fauna e Biodiversità
- Suolo e sottosuolo
- Acque interne e marine
- Aria e fattori climatici
- Beni culturali, materiali e Paesaggio
- Popolazione e salute umana
- Energia
- Rifiuti
- Mobilità e Trasporti
- Turismo
- Ambiente urbano

VII. Con riferimento al criterio/lett. g):

- Nel RPA l'argomento non risulta sviluppato.

VIII. Con riferimento al criterio/lett. h):

- Nel RPA l'argomento non risulta sviluppato.

IX. Con riferimento al criterio/lett. i):

- Nel RPA l'argomento risulta solo attraverso la declinazione di obiettivi, azioni e contenuti generici e che "il sistema di monitoraggio ... sarà riportato nel RA".



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

X. Con riferimento al criterio/lett. j):

- la sintesi non tecnica non risulta redatta.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

con riferimento alla procedura di “ID_000_VIP5823” attivata dall’Autorità procedente Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI per la consultazione fase di “scoping” ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs.152/2006 della proposta di “PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (PITESAI)”, ritiene di indicare le seguenti osservazioni per il territorio della Regione Siciliana - per l’elaborazione del Rapporto Ambientale..

1. Non risultano adeguate le informazioni contenute nel richiamato link MISE sia per la tipologia della proposta di Piano, sia per gli impatti generabili e, dunque, sia per gli obiettivi della consultazione VAS, anche ai sensi e per effetto della “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale” (Aahrus, 1998). Le informazioni potranno essere ragionevolmente integrate, con particolare riferimento alla Regione Siciliana, con i dati e le informazioni (da associare a ciascuna tipologia di intervento di attuale e potenziale impatto per la Sicilia) contenute nel SIT e nel geoportale della Regione Siciliana e alimentate con i dati, le informazioni e gli elaborati relativi a ciascuno degli interventi inseriti nella piattaforma nazionale;
2. Gli obiettivi ambientali della proposta di PiTESAI dovranno essere chiaramente esplicitati e sviluppate e argomentate le loro relazioni, coerenze e/o eventuali conflitti tra gli obiettivi ambientali della proposta di Piano e gli obiettivi ambientali dei Piani/Programmi/strumenti ritenuti pertinenti;
3. Dovranno essere descritti, anche ai fini della verifica di coerenza, in generale - e con particolare riguardo alla Regione Siciliana, i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione pertinenti:
 - a) Piani e Regolamenti delle Riserve terrestri e marine e dei Parchi marini;
 - b) Piani di Gestione degli Ambiti della Rete Natura 2000 regionale;
 - c) Regolamenti per i Geositi;
 - d) Piano per l’Assetto Idrogeologico regionale;
 - e) Piano Forestale regionale;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- f) Programma di Sviluppo Rurale;
 - g) Piano di Bonifica regionale;
 - h) Programma di Sviluppo Rurale
 - i) Piano di Tutela delle Acque della Sicilia
 - j) Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia
 - k) Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente
 - l) Linee Guida del Piano Territoriale Pesaggistico Regione Siciliana
 - m) Piani Paesaggistici di Ambito Provinciale vigenti
 - n) Piani di Gestione Siti UNESCO
 - o) Piani di bonifica
 - p) Piano protezione rischio amianto
 - q) Piano regionale rischio alluvioni
 - r) Piano energetico regionale
 - s) Piano Regionale Rifiuti
 - t) Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2014-2020 - Programma Triennale 2015-2017 e successivi aggiornamenti
4. Si chiede, per come espressamente disposto dall'art. 11-ter della L. 12/2019 di *“tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste”*, considerato che nel territorio della Regione Siciliana insistono aree e contesti di unicità, rarità e pregio ambientale, culturale, paesaggistico e architettonico; di elevata attrattività/vocazione turistica comprese anche nel Patrimonio UNESCO (tra le quali la Valle dei Templi, il territorio ibleo, etc.), numerose e importanti aree vocate e sostenute dalla pesca (Scoglitti, Mazzara, Porto Empedocle etc.) e dai suoi numerosi indotti.
5. Si chiede di prendere in considerazione la totalità degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano, con l'indagine e l'approfondimento delle seguenti componenti/matrici ambientali, tutte pertinenti, direttamente e indirettamente interessate dalla proposta di PiTESAI: Flora, Fauna e Biodiversità, Suolo e sottosuolo, Acque interne e marine, Aria e fattori climatici, Beni culturali, materiali e Paesaggio, Popolazione e salute, umana, Energia, Rifiuti, Mobilità e Trasporti, Turismo,



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Ambiente urbano.

6. Riguardo al tema “*faglie attive e capaci*” considerare e valutare che per le Zone, le aree e gli interventi attivi e potenziali nella Regione Siciliana, le faglie in alcuni casi interferiscono con le zone di prospezione/permessi di ricerca/concessioni di coltivazione;
7. Riguardo al tema “relazione tra sismicità e attività di esplorazione ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi” eseguire attività di monitoraggio mirate ad acquisire un campo di dati sufficiente a studiarne e valutarne le possibili relazioni. Sviluppare adeguata trattazione nel RPA, in considerazione della pericolosità sismica a cui è esposta la Sicilia.
8. Riguardo al tema “subsidenza” mettere in evidenza che l’Annuario dei Dati Ambientali redatto dall’ISPRA nell’anno 2019 riporta in elenco anche 6 comuni siciliani evidenziati anche nella relativa mappa riportata in Figura 5.2-37 del RPA., per l’interferenza delle aree oggetto di prospezione/ricerca/coltivazione con settori oggetto di fenomeni di subsidenza.
9. Affrontare e sviluppare in maniera pertinente e con la sistematicità e il livello di informazioni adeguati, il punto c) dell’Allegato VI, con idoneo capitolo in quanto lo stato attuale delle conoscenze e degli studi effettuati sul complesso degli interventi al vaglio del PiTESAI consente di redigere un contributo esaustivo e necessario per consentire ai SCMA e al pubblico interessato e generico di comprendere, conoscere ed esprimere le proprie osservazioni e fornire il contributo per la decisione;
10. Analizzare e valutare le interferenze dirette e indirette con geositi e geoparchi.
11. Effettuare l’analisi e la valutazione delle interferenze/dei conflitti dei settori di prospezione/ricerca/concessione con aree boschive, con anche l’ausilio del Sistema Informativo Forestale (SIF) della Regione Siciliana, che consente di analizzare, tra l’altro, le aree boschive del territorio regionale, e con le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
12. In merito alla rete natura 2000 considerare e valutare che, ai sensi dell’articolo 42 comma 1 lett. c) della legge 4 giugno 2010 n. 96, sono previste misure di conservazione anche per gli habitat esterni alle Zone di Protezione Speciale e che la L.R. n. 16 del 10.8.2016 (artt. 3 e ss.) estende l’applicazione della normativa relativa alle zone ZPS alla fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri. Il RPA non fa inoltre riferimento alla Rete Ecologica della Regione Sicilia costituita dall’insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.
13. Fare puntuale riferimento ad altre aree soggette ad attenzione come le aree boscate individuate ai sensi della Legge Regionale 16/96 e s.m.i. che individuano ai fini della tutela tutte le superfici boscate con una superficie maggiore di 10.000 m² con copertura arborea non inferiore al 50%, includendo le formazioni a macchia mediterranea e vegetazione rupestre, applicando in termini variabili, sulla base dell’estensione, anche un’ampia fascia di rispetto. Per una corretta



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

individuazione di tali aree si potrà fare riferimento al S.I.F. (Sistema Informativo Forestale) della Regione Siciliana.

14. Procedere alla trattazione anche degli habitat non direttamente connessi con le acque interne in quanto molti degli habitat, di interesse comunitario prioritario e non, forniscono anch'essi un ruolo ecologico importantissimo in quanto sede di alimentazione e nidificazione di specie di interesse conservazionistico.
15. Prendere in considerazione il contributo reso nell'ambito del progetto "Telemetria Satellitare applicata alla Balenottera Comune in Mar Mediterraneo: Integrazione per marcatura Balenottere nel periodo invernale-primaverile nello Stretto di Sicilia" in collaborazione tra MATTM, international whaling commission ed un pool di enti di ricerca nazionali ed internazionali per la marcatura ed il monitoraggio via satellite in tempo reale di esemplari di *Balaenoptera physalus*. In detto Progetto si sono ottenuti dati ed informazioni sugli spostamenti ed eventuali migrazioni delle Balenottere comuni, nonché sui loro habitat nelle acque circostanti l'Isola di Lampedusa nonché, soprattutto, per correlare tali informazioni con quelle già rilevate nel Mediterraneo nord-occidentale nell'area del Santuario Pelagos. In merito a questa importantissima informazione per lo stesso principio di precauzione applicato per le motivazioni che hanno portato ai pareri negativi in ambito VIA Nazionale alla richiesta di prospezione idrocarburi a mare, dovrebbe essere inibita anche tutta l'area del canale di Sicilia in considerazione anche del trend di aumento della temperatura terrestre e marina registrato negli ultimi decenni che porteranno ad un aumento dell'areale di circolazione dei mammiferi marini.
16. In merito agli habitat marini il RPA fare riferimento alla presenza lungo le coste siciliane degli habitat prioritari dei banchi di Posidonia oceanica. A tal fine sarà opportuno sovrapporre le aree sottoposte a Istanze di permesso di ricerca in attesa di autorizzazione al progetto "Mappatura delle praterie di Posidonia oceanica lungo le coste della Sicilia e delle isole minori circostanti" fonte: Ministero dell'Ambiente - Servizio Difesa del Mare.
17. In merito alla conservazione del paesaggio culturale e culturale e ai vincoli ad esso riferibili ai sensi Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii., verificare la coerenza con i regimi normativi dei piani paesaggistici d'ambito attualmente vigenti e/o in regime di adozione e salvaguardia. Dovrà essere verificata la coerenza attraverso l'overlay con le informazioni reperibili attraverso il geoportale della Regione Siciliana al seguente indirizzo: <http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer>.
18. Fare riferimento al tessuto economico-produttivo legato al comparto agricolo, alle tipicità del territorio facendo riferimento alle zonizzazioni per come proposte dall'Atlante Nazionale del Territorio Rurale che individua sul territorio nazionale i sistemi locali, frutto della stratificazione di più livelli informativi riguardanti i sistemi economici e rurali locali. Nei dossier elaborati per ciascun sistema locale citato vengono riportate le produzioni tipiche strettamente legate al paesaggio agrario e alle tradizioni locali da cui emerge la presenza di



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

diverse produzioni recanti denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, etc.. che si sovrappongono alle istanze di permesso di ricerca in attesa di autorizzazione.

19. Sviluppare un'analisi costi-benefici, completa e pertinente ai fattori e alle componenti ambientali e socio-economiche coinvolte e interferite, stimando, monetizzando e valutando tutti i costi e i benefici ambientali nella considerazione che le principali componenti esprimono "valori" dal punto di vista economico incommensurabili o comunque significativamente elevati. L'ACB dovrà analizzare e valutare adeguatamente i costi e le perdite economico-sociali che si generano nei territori e delle popolazioni delle aree a vocazione turistica; accertare gli effetti dei pozzi esplorativi e le alterazioni paesaggistiche dei siti di coltivazione e delle centrali che, a fronte spesso di limitati vantaggi e di una modesta indipendenza energetica, sacrificano gli effetti diretti e gli indotti dell'economia del turismo, del turismo culturale e dell'eco-turismo.
20. Per la completa e adeguata analisi e stima delle emergenze, delle criticità e degli impatti rilevanti per il territorio siciliano, nel RA - rispetto e in aggiunta alle criticità e alle pressioni individuate e rilevate nel RPA, dovranno essere effettuati i seguenti approfondimenti :
 - Con riguardo agli effetti ambientali della ricerca e con particolare riferimento all'Air-gun, dovranno essere presi in considerazione i numerosissimi studi ambientali prodotti al riguardo (Cfr. gli effetti sui cetacei: https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/251/001_RS/00000001.pdf), pure nella considerazione che l'air gun andrebbe disciplinato, come le altre tecniche e metodologia descritte e in uso.
 - Analizzare e verificare le criticità e gli impatti delle azioni e degli interventi della proposta di PiTESAI
 - Con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, proprio per la presenza di parti rilevanti da tutelare e conservare, oltre alle aree naturali e protette istituite dovranno essere inserite le proposte di istituzione di nuovi siti ad un livello avanzato, tra la quali va noverata la proposta per l'istituzione del Parco degli Iblei, approvata con la Legge Nazionale n. 222 del 29 novembre 2007 all'art. 26 "Disposizioni in materia ambientale".
 - Dovranno essere inseriti e descritti puntualmente i SITI UNESCO interferiti dalla proposta di PiTESAI che, nella Regione Siciliana coincidono con la Valle dei Templi, con il territorio ibleo, ... considerato altresì che i SITI UNESCO sono stati approvati sulla base dei relativi Studi e Proposte, che contengono elementi e fattori di pregio e di unicità che si estendono anche ben oltre alle superfici e ai perimetri di riferimento e che talora attivano elementi di continuità e connessione tra territori e ambienti, contribuendo all'offerta di turismo culturale e ambientale.
 - Dovranno essere verificate le evidenti interferenze e gli impatti sui Siti della Rete Natura 2000 regionale, desumibili dalla sovrapposizione dei Siti sulle aree di attuale e potenziale impatto contenuta nel presente parere.
21. Integrare la procedura e il RA con l'espletamento della V.Inc.A.. Lo Studio di Incidenza



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Ambientale deve essere il più possibile adeguato alle indicazioni contenute nelle “Linee Guida Nazionale per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GURI n. 303 del 28/12/2019) per il Livello II (valutazione appropriata) e dovrà tenere in considerazione i contenuti, le criticità, gli obiettivi e le strategie contenuti nei relativi e pertinenti Piani di Gestione.

22. Nello Studio di Incidenza Ambientale, la individuazione e valutazione delle incidenze delle azioni e delle strategie del Piano devono essere esplicite e documentate con riferimento al grado di conservazione di habitat e specie coinvolti ed agli obiettivi di conservazione del sito individuati nel Piano di Gestione; per ogni habitat ad ogni specie elencati nel formulario deve essere indicato se l’effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile e deve inoltre essere indicato se l’effetto è isolato o agisca in sinergia con altri effetti.
23. Dare evidenza del contributo degli obiettivi di protezione ambientale richiamati nell’Allegato 2, per la redazione della proposta di PiTESAI.
24. Effettuare in maniera completa ed esaustiva la descrizione, la stima, la tipologia e la natura degli impatti allo stato generica e incompleta, con riferimento a tutte le componenti e le aree interferite e a fronte delle criticità/pressioni attuali e potenziali riferite sia allo scenario di riferimento quanto a quello di Piano, ossia:
 - Flora, Fauna e Biodiversità
 - Suolo e sottosuolo
 - Acque interne e marine
 - Aria e fattori climatici
 - Beni culturali, materiali e Paesaggio
 - Popolazione e salute umana
 - Energia
 - Rifiuti
 - Mobilità e Trasporti
 - Turismo
 - Ambiente urbano
25. Inserire apposita trattazione relativa alle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.
26. Procedere alla descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare gli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. Per la redazione del Piano di Monitoraggio si può fare riferimento alle “INDICAZIONI



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

METODOLOGICHE E OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO VAS” a cura di ISPRA

27. La “Sintesi non Tecnica” (SNT) dovrà essere redatta nell'ottica di informare e di coinvolgere anche un pubblico esperto o con diverse competenze ed esperienze, anche con l'ausilio del Documento “Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5, D.lgs. 152/2006)” redatto dal MATTM, Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 28.04.2021
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

	COMPONENTI	FIRME
1.	COBELLO Laura (Componente Nucleo)	PRESENTE
2.	PATANELLA VITO (Segretario)	PRESENTE
3.	RONSISVALLE Fausto (Nucleo)	PRESENTE
4.	BARATTA Domenico	PRESENTE
5.	BORDONE Gaetano	PRESENTE
6.	CARTARRASA Salvatore	PRESENTE
7.	CASSAR Adriana	PRESENTE
8.	CASTIGLIONE Simona	PRESENTE
9.	DI LEO Carlo	ASSENTE
10.	DI ROSA Giuseppe	PRESENTE
11.	FLOCCO Lidia	PRESENTE
12.	FRANCHINA Francesco	PRESENTE



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

13.	GALATI TARDANICO Carmelo	PRESENTE
14.	GERACI massimo	PRESENTE
15.	LA FAUCI Dario	PRESENTE
16.	LENTINI Francesca Maria	PRESENTE
17.	LIUZZO Giuseppina	PRESENTE
18.	LIVECCHI Giuseppe	PRESENTE
19.	MAIO Pietro	PRESENTE
20.	MANGIAROTTI Maria Stella	PRESENTE
21.	MESSANA Giuseppe	PRESENTE
22.	MONTEFORTE Guido	ASSENTE
23.	MORABITO Anna	PRESENTE
24.	MORICI Claudia	PRESENTE
25.	ORIFICI Michele	PRESENTE
26.	RAINERI Riccardo	PRESENTE
27.	SALVIA Pietro	PRESENTE
28.	SCURRIA Antonio	ASSENTE



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

29.	VILLA Daniele	PRESENTE
-----	---------------	----------

I sottoscritti, preso atto delle autocertificazioni rilasciate da ciascun componente ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, attestano la presenza e l'assenza degli stessi con l'apposizione della propria firma in calce al superiore elenco.

Il Segretario

Avv. Vito Patanella

PATANELLA
VITO

Firmato digitalmente da
PATANELLA VITO
Data: 2021.04.30
09:48:53 +02'00'

Il Presidente

Prof. Aurelio Angelini

Firmato digitalmente da: AURELIO ANGELINI
Data: 30/04/2021 10:11:45